

La discrezionalità ai prof deve essere ampia

Il consiglio di classe attribuisce il credito scolastico in base a un'attività valutativa discrezionale, pur potendo spaziare solo entro la banda di oscillazione indicata nella tabella allegata al dpr n. 323/98.

L'ampia tutela della discrezionalità è stata sancita dal Tar del Veneto con la sentenza n. 17 del 9 gennaio 2008. Il ricorso riguardava la domanda di annullamento di un giudizio con cui il consiglio di classe di un liceo statale aveva assegnato a un'alunna la votazione finale di 99 su 100 (anziché di 100 su 100, come preteso dall'interessata davanti ai giudici) all'esame di stato (sessione 2003-2004). Nel ricorso la studentessa, che aveva conse-



guito, nello scrutinio finale, una media dei voti di 8,17, lamentava l'insufficienza e l'illegittimità dell'assegnazione di sette punti, anziché di otto, per il credito scolastico relativo all'anno scolastico 2003-2004, sostenendo in particolare che il consiglio di classe non aveva adeguatamente considerato l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative e aveva inoltre trascurato di valutare la frequenza, certificata e riconosciuta, di un corso di sassofono al conservatorio, corso

da ritenersi di notevole valore culturale.

Il Tar ha respinto il ricorso. In primo luogo i giudici hanno ricordato che l'attribuzione a uno studente, da parte del consiglio di classe, di un determinato punteggio a titolo di credito scolastico è espressione di un'attività valutativa di carattere tecnico-discrezionale, come tale censurabile dal Tar in un giudizio di legittimità soltanto sotto i profili dell'illogicità manifesta, della palese contraddittorietà e del travisamento di fatti decisivi, nella specie inesistenti. In secondo luogo il collegio, dopo avere rammentato che in base alla tabella allegata al decreto n. 323 del 1998 se la media dei voti è tra l'8 e il 10 il credito scolastico può oscillare tra il 7 e l'8, nell'ambito cioè della

banda di oscillazione richiamata nella tabella, ha osservato che nel caso specifico la media dei voti della ricorrente (8,17) si collocava in una fascia assai vicina al limite inferiore di 8, sicché l'attribuzione di 7 punti per credito scolastico andava ritenuta immune dai vizi prospettati, anche a voler tenere conto della partecipazione al corso di sassofono, esperienza esterna alla quale i criteri approvati dal liceo assegnano uno 0,25 a titolo di credito formativo.

Francesca De Nardi

